
**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SENAGO E L'ASSOCIAZIONE _____
PER LA CONCESSIONE - IN USO GRATUITO E RESIDUALE - DELL'IMMOBILE DI VIA
LIBERAZIONE 4/A PER CINQUE ANNI .**

PREMESSO che:

- la legge n. 724 del 23/12/1994, che riconosce espressamente (art. 32 comma 8) la facoltà di derogare, in relazione agli "scopi sociali", all'applicazione del canone di mercato per gli immobili del patrimonio comunale indisponibile;
- la Legge n. 266/1991, che sancisce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- la Legge Regionale n. 1/2008, che egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;
- la Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. IX/1353 del 25/02/2011 che prevede, parimenti, la realizzazione di forme di collaborazione con i soggetti del Terzo Settore mediante convenzionamento, in un'ottica di collaborazione nella costruzione di un sistema di risposte alle esigenze di servizi e interventi espressi dalle persone;
- lo Statuto Comunale, che cita testualmente: "Il Comune privilegia le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le altre libere forme associative quale elemento fondamentale per le politiche sociali, ne assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi...";
- il Regolamento degli Istituti di Partecipazione, laddove contempla la facoltà del Comune di assegnare l'uso di beni immobili di proprietà comunale alle Associazioni, mediante stipula di apposita convenzione (art. 44) e anche a titolo gratuito (art. 68);
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2025/2027, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18/03/2025 che prevede " Il sostegno di ogni iniziativa tesa alla valorizzazione della persona anziana, dei centri anziani e alla promozione delle iniziative a loro dedicate".

PREMESSO che:

- il Comune di Senago, nell'ottica del sostegno alle attività del volontariato territoriale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 06/05/2025, ha espresso la volontà di individuare - tramite selezione pubblica ai fini della concessione gratuita dei locali di via Liberazione 4/a tra i Soggetti iscritti all'Albo delle Libere Forme associative:
 - a) in via prioritaria - un'Associazione iscritta nelle sezione "Volontariato ed integrazione Sociale" per la promozione di iniziative che favoriscono la socializzazione e le attività del tempo libero per anziani (come ad esempio tornei di carte, corsi di yoga, di ginnastica dolce, domeniche danzanti, etc.);
 - b) in via residuale - un'Associazione iscritta nelle sezione "Educativo-Culturale" affinché vi svolga le attività previste dal proprio statuto e quale sede del proprio sodalizio;
- con determinazione n. _____ del _____, a seguito di selezione pubblica, è stato assegnato in uso prevalente e gratuito, l'immobile di via Liberazione 4,A all'Associazione _____ per lo svolgimento delle attività previste dal proprio Statuto, per gli anni 2025-2030.
- con determinazione n. _____ del _____, a seguito di selezione pubblica, è stato assegnato in uso residuale e gratuito, l'immobile di via Liberazione 4,A all'Associazione _____ per

lo svolgimento delle attività previste dal proprio Statuto, per gli anni 2025-2030.

Tutto ciò richiamato e premesso,

L' anno duemilaventicinque addì _____ del mese
di _____ presso la residenza municipale in Senago, via XXIV Maggio
n.1

TRA

la Dott.ssa Rosa Sessa, nella sua qualità di Funzionario incaricato, domiciliato per la carica presso il Comune di Senago (d'ora in poi "Comune") - via XXIV Maggio n. 1,

E

Il/la sig./sig.ra _____
nato/a _____ il _____ nella sua qualità di Presidente pro-
tempore dell'Associazione _____
(d'ora in poi "Associazione") e domiciliato per la carica a _____
in via _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto:

- a) Il comodato d'uso gratuito, in via residuale, dei locali e relative pertinenze del Centro sociale di via Liberazione 4/a, (come da allegate planimetrie) ;
- b) I beni mobili ivi contenuti, di cui l'Associazione ha preso visione e per cui sottoscriverà apposito inventario.

L'Associazione prende atto dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i predetti mobili e li accetta, senza eccezione e riserva alcuna.

Art. 2 FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Il Comune, al fine di favorire la crescita culturale e la coesione sociale dei propri cittadini, concede in via residuale e in comodato d'uso gratuito all'Associazione _____ i locali ed ambienti meglio individuati al precedente articolo, destinati a sede del proprio sodalizio e per promuovere iniziative educativo-culturali e di volontariato affinché vi svolga le attività previste dal proprio statuto.

L'Associazione utilizzerà gli spazi esclusivamente nei giorni e negli orari non utilizzati dall'Associazione _____ già affidataria per l'uso prevalente dei locali stessi come da determinazione n. _____ del _____ e assegnati dall'ufficio associazionismo.

L'Associazione utilizzerà gli spazi nel rispetto delle normative vigenti, dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi.

Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La Convenzione ha la durata di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni.

Art. 4 ATTIVITA' ED ORARI DI APERTURA

L'Associazione garantisce interventi ispirati a caratteri di lealtà e democraticità in modo apolitico, apartitico e senza distinzioni razziali e religiose. Le attività proposte devono essere presentate al Comune annualmente, contestualmente al bilancio di previsione.

Le attività proposte potranno prevedere anche la partecipazione economica dei destinatari, ma solo al fine di garantire la sostenibilità economica delle attività, con esclusione dello scopo di lucro.

Per garantire le finalità previste dalla presente convenzione, e considerata comunque la disponibilità limitata e residuale dei locali, l'Associazione garantisce l'apertura dei locali ai propri soci, nonché un adeguato presidio della struttura, nelle giornate e orari che verranno assegnati dall'ufficio associazionismo e per almeno due sere dalle ore 20.00.

Sono possibili periodi di chiusura in occasione delle festività natalizie e pasquali e per il mese di agosto, previa tempestiva comunicazione al Comune.

Art. 5 MODALITA' DI CONSEGNA E RICONSEGNA BENI MOBILI E IMMOBILI

I locali e i beni mobili indicati rispettivamente nella planimetria e nell'inventario allegati, saranno consegnati previo redazione di apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Gli stessi locali e beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'Associazione restano acquisite al Comune senza obbligo di compenso. Le stesse possono essere eseguite solo previo consenso del Comune, il quale ha comunque diritto di pretendere dall'Associazione il ripristino dei locali nello stesso stato in cui li ha ricevuti.

Al termine della convenzione, in contraddittorio tra le parti, verrà redatto apposito verbale di riconsegna dei beni oggetto della convenzione stessa.

L'Associazione dovrà risarcire al Comune gli eventuali danni arrecati alle strutture e agli arredi.

Qualora vi siano danni di cui non sia accertata in modo inequivocabile la responsabilità o nel caso in cui nessuna delle due Associazioni concessionarie spontaneamente se ne assumerà la responsabilità, le relative spese verranno ripartite in modo proporzionale all'uso in termini temporali degli spazi.

Art. 6 GARANZIE E RISARCIMENTO DANNI

All'atto della sottoscrizione l'Associazione verserà la somma di Euro 200,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia del puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste nella presente convenzione. Il deposito cauzionale sarà svincolato alla scadenza della convenzione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

L'Associazione dovrà rispondere di tutti i danni causati agli spazi, agli utenti ammessi al godimento del bene e a tutti coloro che per qualunque motivo avessero accesso ad esso.

Al proposito l'Associazione dovrà contrarre opportuna polizza per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, derivanti dal proprio personale - volontario e non volontario -, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio di tutte le attività gestite.

Tale copertura assicurativa, che comprende anche i danni derivanti dalla conduzione e

gestione dei fabbricati, è da rinnovare fino a scadenza della convenzione.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione. Copia del rinnovo delle polizze dovranno essere consegnate al Comune entro 15 giorni dalla stipula o dal rinnovo delle stesse.

Art. 7 CONCESSIONE DEGLI SPAZI A TERZI

Non è possibile concedere ad altri l'utilizzo, anche parziale, dell'immobile e dei mobili ivi contenuti.

Art. 8 RISERVA SPAZI

Il Comune si riserva l'utilizzo a titolo gratuito di tre giornate l'anno, per iniziative proprie o patrocinate, dandone preavviso almeno trenta giorni prima dell'utilizzo.

Il Comune e l'Associazione potranno concordare, di volta in volta, un termine di preavviso inferiore. Detto utilizzo verrà concordato, in modo da non interferire con le attività dell'Associazione.

Art. 9 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune assume a proprio carico, previa disponibilità di bilancio, i seguenti oneri:

1. manutenzione ordinaria relativa agli impianti di riscaldamento, antintrusione (se presente) e antincendio;
2. manutenzione straordinaria degli spazi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici;
3. promozione delle attività dell'Associazione tramite i canali comunali digitali (se richiesto dall'Associazione).

Art. 10 ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

Sono a carico del Soggetto affidatario *"in via residuale"*:

1. le spese per le utenze di acqua potabile, energia elettrica e gas calcolate in percentuale rispetto all'effettivo utilizzo dei locali e i consumi in via residuale. (L'ufficio Economato provvederà a dividere le spese in base alle bollette pervenute e all'uso in termine di ore effettivamente stabilito per le due Associazioni affidatarie).
2. la costituzione di una cauzione di euro 200,00 così come meglio declinato nel precedente articolo 6;
3. la garanzia e la copertura assicurativa, meglio declinate al precedente art. 6;
4. la presa visione e l'informazione a tutti i propri associati del piano di evacuazione predisposto dall'Associazione concessionaria *"in via prioritaria"*, nonché di tutte le procedure per il rispetto delle normative vigenti con particolare attenzione a quelle di sicurezza;
5. la cura del bene dato in concessione in generale e, in particolare, per le operazioni di adeguata chiusura dei locali, spegnimento delle luci e inserimento/disinserimento del sistema d'allarme, se presente;
6. l'obbligo ad identificare e comunicare all'Ufficio Manutenzioni (ufficiomanutenzioni@comune.senago.mi.it) il nominativo del Responsabile dei controlli "visivi" dello stato di Sicurezza dei locali e dell'impianto antincendio (porte antipanico, estintori, ect). Rimane in carico all'Associazione comunicare tempestivamente al suddetto Ufficio ogni "apparente" manomissione o ammaloramento dei locali, arredi o attrezzature ivi contenute che potrebbero inficiare la sicurezza dei frequentatori e dei locali stessi;
7. L'Associazione garantisce l'accesso all'immobile al personale incaricato dal Comune

per eventuali accertamenti, verifiche, controlli e ispezioni;

Art. 11 OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si obbliga a collaborare con l'Associazione concessionaria "in via prioritaria" dei locali ;

L'Associazione si obbliga, altresì, ad utilizzare il bene per le finalità e con le modalità indicate nella presente convenzione.

In caso di problemi o disaccordi tra le due associazioni il Comune avrà la possibilità di intervenire ed eventualmente di decidere la rescissione dagli obblighi convenzionali di una o entrambe le associazioni.

Art. 12 ALTRE PATTUZIONI

L'Associazione si impegna:

1. entro il 31 luglio di ogni anno, a trasmettere al Comune il bilancio di previsione per la gestione dell'esercizio dell'anno successivo e un dettagliato programma del piano delle attività previste per l'anno successivo;
2. entro il 31 marzo di ogni anno, a trasmettere al Comune il bilancio consuntivo di gestione dell'anno precedente, contestualmente ad una relazione sull'andamento delle attività ed iniziative svolte.

Art. 13 REVOCA CONVENZIONE

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che all'Associazione nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili o per far fronte a situazioni di emergenza.

La presente convenzione potrà essere revocata, ad insindacabile giudizio del Comune, in caso di:

1. cessione dei locali da parte dell'Associazione ad altre associazioni, gruppi, enti o privati;
2. violazioni delle norme che la disciplinano, non eliminate a seguito di diffida formale da parte del Comune;
3. utilizzo dei beni oggetto della convenzione per usi diversi da quelli previsti;
4. mancata rendicontazione delle attività;
5. mancata presentazione dei bilanci;
6. arbitraria ed ingiustificata interruzione delle attività, non dipendente da causa di forza maggiore;
7. accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte dell'Associazione o loro aventi causa, per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
8. mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune, in particolare per consumi relativi alle utenze e tasse, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida e previo coinvolgimento della Giunta comunale, al verificarsi delle eventualità sopra riportate, senza oneri a proprio carico.

L'Associazione ha la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno 6 mesi al Comune.

Art. 14 RINVIO

L'Associazione è tenuta a servirsi degli spazi, degli arredi e delle attrezzature con la cura

del buon padre di famiglia, ed attenersi ai regolamenti comunali e al Codice Civile per quanto non previsto nella presente convenzione.

ART. 15 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice territorialmente competente, e cioè del Foro di Milano.

ART. 16 REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/86 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'ASSOCIAZIONE _____

IL Rappresente Legale / Presidente

PER IL COMUNE DI SENAGO
Responsabile dei Servizi Scolastici,
Sportivi e Culturali

Dott.ssa Rosa Sessa
